



COMUNE di APRILIA

ORDINANZA N. 552 DEL 29.11.2000

IL SINDACO

Rilevato come nella giornata del Sabato, presso l'istituto mercato, si registra una forte presenza di operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

Considerato come la presenza massiccia di tali operatori crea notevoli disagi alla viabilità per lo stazionamento dei mezzi utilizzati per effettuare le operazioni di vendita nelle zone di transito e di manovra dei veicoli creando inevitabilmente intralcio al traffico;

Considerato altresì che detti commercianti, in massima parte vendono generi del settore Alimentare e si vanno ad aggiungere al già elevato numero di operatori titolari di posteggio nel mercato in argomento costituendo così un elemento distorsivo nell'equilibrio di mercato, che soggiace a sua volta, ad un più ampio equilibrio con le attività su aree private;

Richiamato l'art. 28 comma 16 del D.Lgs 114/1998 che consente ai comuni di individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ed ambientale ove vietare e/o limitare l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché stabilire divieti e limitazioni per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

Richiamato altresì l'art. 37 comma 1 punto b) della legge regionale 18.11.1999, n. 33 che recita testualmente: *"Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato su qualsiasi area, ad eccezione delle aree vietate ai sensi dell'art. 28 comma 16 del D. Lgs 114/1998, purchè in forma itinerante ed effettuato con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico e nei limiti temporali di sosta e nei giorni stabiliti dal Comune"*;

Ritenuto dover intervenire nelle more di adozione del piano di adeguamento urbanistico commerciale al P.R.G. in vigore in attuazione della legge regionale 18/11/1999, n. 33;

Visto il D.Lgs 31.03.1998, n. 114;

Vista la legge regionale 18/11/1999, n. 33;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi esposti in narrativa, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1 punto b) del D. Lgs. 114/1998 secondo le sottoindicate modalità e le limitazioni e i divieti appresso elencati:

- a) la sosta non può essere superiore a due ore e la distanza tra una sosta e l'altra non può essere inferiore a 500 metri;
- b) l'attività deve essere svolta nel rispetto degli orari di vendita stabiliti con ordinanza sindacale n. 03 del 07.01.1997;



c) è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti aree

- centro storico

tutti i giorni della settimana

- nelle aree di mercato

nei rispettivi giorni di svolgimento del mercato

Per aree di mercato si intendono le vie in cui sono ubicati i posteggi e le zone limitrofe a raggio di 500 metri;

Per centro storico si intende l'area delimitata da Largo delle Rose, Via Augusto, V. Costantino, P.zza B. Croce, Via Galilei, Via Lauri, Via Piemonte, Via Sicilia, Via Fermi, Via Margherite;

d) l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere comunque esercitato nel rispetto del Codice della strada;

DISPONE

La notifica del presente atto a:

- Comando P.M. SEDE;
- NOR Nucleo Operativo Radiomobile c/o Compagnia Carabinieri Aprilia;
- Comando di Tenenza Guardia di Finanza di Aprilia;
- ConfEsercenti Via Lombardia n. 25 e per essa al Sig. Guarnieri Carlo;
- ConfCommercio Via dei Volsini n. 5 - Latina

Aprilia, li 29. 11. 2007

IL SINDACO



